



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 2724 / 2017

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: NON ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI VIA DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA DITTA SVILUPPO IMMOBILIARE S.P.A. RELATIVO ALL' INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO A DESTINAZIONE MISTA "CENTRO COMMERCIALE BERGAMIN" DA REALIZZARSI IN COMUNE DI SAN DON DI PIAVE, IN CORSO TRENTO 1.

Il dirigente

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Venezia, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti approvato con delibera di giunta n. 230 del 29.12.2010;
- iii. la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- iv. l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- v. l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

- vi. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l’art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall’art. 2;
- vii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- viii. l’art. 29 comma 5 dello statuto della Città metropolitana di Venezia ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme”;

Visti:

- i. il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i che disciplina la Valutazione d’Impatto Ambientale;
- ii. la legge regionale 18 febbraio 2016, n.4 recante “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare:
 - l’art.5 che attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Venezia le competenze in materia di V.I.A per i progetti indicati nell’allegato A della stessa;
 - l’art.7 c.9 che prevede da parte delle province e della Città metropolitana di Venezia l’istituzione del Comitato tecnico provinciale VIA.
- iii. la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella regione del Veneto”;
- iv. il decreto del sindaco metropolitano n. 14 del 13.03.2017 con cui è stato nominato il Comitato tecnico della Città metropolitana di Venezia;
- v. la delibera del Consiglio metropolitano di Venezia n. 17 del 28.07.2016, recante protocollo n. 69278 del 08.08.2016, con cui è stato approvato il Regolamento per il Funzionamento del Comitato Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale
- vi. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120”;
- vii. la D.G.R.V. del 09 dicembre 2014 n. 2299 “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d’incidenza. Procedure e modalità operative”;
- viii. l’art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 così come modificato dal D.lgs n. 128 del 29 giugno 2010 che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’art. 5 del decreto n. 357 del 1997;

Vista l’istanza, acquisita agli atti con prot. n. 21463 del 13/03/2017 con cui la ditta sviluppo immobiliare S.p.A., con sede legale in CESSALTO, Via Vittoria 45, chiede l’attivazione della procedura di verifica per la Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 20 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. per la realizzazione di Ristrutturazione edificio a destinazione mista "centro commerciale Bergamin".;

constatato che:

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 7 lettera b) e all’art.22 c.1 lett. b) della L.R n. 50/2012 e che pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all’espletamento della procedura di verifica di cui all’art. 20 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. ai sensi della L.R n. 4/2016;

- ii. la Città metropolitana di Venezia ha pubblicato sul proprio sito web in data 15.03.2017 l'avviso di avvenuta trasmissione da parte del proponente del progetto e dello studio preliminare ambientale e la relativa documentazione;

Dato atto che:

- i. in data 28.04.2017 è stato effettuato un sopralluogo conoscitivo da parte del gruppo istruttorio del Comitato VIA dei luoghi ove sarà realizzato l'intervento;
- ii. con nota protocollo n. 41870 del 12.05.2017 la Città metropolitana di Venezia ha chiesto al comune di San Donà di Piave il certificato di destinazione urbanistica dell'area interessata dall'intervento al fine di verificare se lo stesso ricada o meno in centro storico;
- iii. con nota acquisita agli atti con protocollo n. 43769 del 18.05.2017 il comune di San Donà di Piave ha rilasciato il certificato richiesto attestando che l'area ricade in centro storico;
- iv. con nota protocollo n. 46102 del 25.05.2017 sono state richieste dalla Città metropolitana di Venezia delle integrazioni in merito al progetto e allo studio preliminare ambientale;
- v. con nota acquisita agli atti di questa Amministrazione con protocollo n. 54965 del 21.06.2017 la società ha trasmesso le integrazioni richieste;
- vi. la documentazione fornita a seguito delle integrazioni è sufficiente per la valutazione della significatività degli impatti da parte del Comitato VIA;
- vii. nell'ambito della procedura di verifica di VIA è stata valutata la dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ambientale relativa all'intervento in parola;
- viii. il Comitato VIA nella seduta del 03.07.2017 ha espresso parere di non assoggettamento alla procedura di VIA, acquisito agli atti con protocollo n°60755 del 10.07.2017;
- ix. con numero di serie n. 01151054795467 del 13.03.2017 è stato assolto l'obbligo d'imposta di bollo pari a 16,00 € per il presente provvedimento ai sensi del DPR n. 642/1972, come modificato con la legge n. 147/2013;

Ritenuto di fare proprio il sopracitato parere che fa parte integrante della presente determinazione;

determina

1. **Di non assoggettare** alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii il progetto, così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di verifica prot. 21463 del 13/03/2017 e successivamente integrata relativo alla ristrutturazione di un edificio a destinazione mista "centro commerciale Bergamin" nel rispetto delle seguenti prescrizioni, per le motivazioni espresse nel parere del Comitato VIA protocollo n. 60755 del 10.07.2017 che fa parte integrante della presente determinazione:
 - a) In merito al rumore, a lavori conclusi e con attività a regime sia condotta una campagna di monitoraggio per la verifica dei valori limite normativi. In caso di superamento di tali limiti siano adottati tutti gli accorgimenti necessari per ricondurre i valori entro i limiti stessi. Gli esiti di tale campagna dovranno essere inviati alla Città metropolitana di Venezia e ad ARPAV entro 30 giorni dalla sua effettuazione.
 - b) Entro 60 giorni dal ricevimento della presente dovrà essere inviato alla Città metropolitana di Venezia un progetto relativo alla copertura di un'ulteriore quota dei consumi energetici con fonti rinnovabili, dotato di un cronoprogramma degli interventi, che verrà valutato dal Comitato tecnico VIA con apposita nota di riscontro.
2. Di non assoggettare a valutazione d'incidenza appropriata il progetto in parola relativo alla ristrutturazione di un edificio a destinazione mista "centro commerciale Bergamin" acquisito agli atti con protocollo n. 21463 del 13/03/2017.

3. Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle prescrizioni impartite e modifiche progettuali comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.
4. La presente determinazione potrà essere sospesa, modificata, e anche revocata in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
5. Il termine della conclusione del procedimento pari a 90 giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet della Città Metropolitana di Venezia dell'avviso di deposito del progetto, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 13/07/2017, risulta rispettato.
6. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente decreto da parte della ditta interessata.
7. Il presente provvedimento viene trasmesso alla società Sviluppo Immobiliare S.p.A. e trasmesso al Comune di San Donà di Piave, alla Regione del Veneto - Unità Organizzativa V.I.A., al Dipartimento A.R.P.A.V. provinciale di Venezia.
8. Il presente provvedimento, comprese le motivazioni, è reso pubblico mediante sintetico avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto così come previsto dall'art. 20 comma 7 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e pubblicato per intero sul sito internet della Città metropolitana di Venezia al seguente indirizzo: http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/assogg_concluse.html

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente